SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 9 settembre 2014 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 luglio 2014, n. **128**.

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso interno, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare l'articolo 108, disciplinante l'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 aprile 2006, recante l'individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148 «Regolamento recante le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Considerato che, a norma dell'articolo 108, comma 7, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Effettuata la concertazione sindacale ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20 febbraio 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 6863 del 14 luglio 2014;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e bando di concorso

1. Il presente regolamento disciplina il concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l'accesso alla qualifica iniziale di vice collaboratore tecnico-informatico del ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento e pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il decreto, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario delle prove di esame ovvero le modalità di comunicazione delle stesse, le materie oggetto delle prove di esame, le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonché eventuali particolari modalità di presentazione delle domande al concorso medesimo.

3. Il concorso è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di cui all'articolo 108, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 2.

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un colloquio.

2. La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

a) linguaggi e tecniche di programmazione;

b) funzionalità e caratteristiche dei principali sistemi operativi;

c) architettura dei sistemi di elaborazione dati;

d) gestione di basi di dati, problematiche d'integrità e sicurezza dei dati;

e) architetture e protocolli per le reti di trasmissione dei dati con particolare riferimento alle reti locali;

f) tecnologia internet/intranet con particolare riferimento ai protocolli, ai servizi e ai linguaggi di programmazione.

3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato, senza l'ausilio di strumenti informatici, su uno dei seguenti temi:

a) disegno dei diagrammi di flusso delle principali attività di un sistema software di gestione di banche dati basate sul modello relazionale, sviluppo in pseudocodice

di un modulo a scelta del concorrente e realizzazione della successiva codifica in un linguaggio di programmazione a scelta fra Visual Basic, C++ e Java;

b) disegno dei diagrammi di flusso delle principali attività di un applicativo web per la gestione di banche dati basate sul modello relazionale, rappresentazione in maniera schematica dell'interfaccia grafica e sviluppo di un modulo a scelta in pseudocodice, con traduzione di quest'ultimo in un linguaggio di programmazione a scelta fra Dot Net e Java.

4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui ai commi 2 e 3, sulle seguenti materie:

a) nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e comunitario;

b) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso;

c) dimostrazione pratica della padronanza e dell'uso corretto delle apparecchiature e delle procedure informatiche;

d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

6. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 3.

Titoli di servizio

1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:

a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione e di durata non inferiore a una settimana o a 36 ore: punti 0,25 per settimana o periodo di 36 ore, fino a un massimo di punti 2,50;

b) riconoscimenti, di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148, fino ad un massimo di punti 2,00:

medaglia al merito di servizio - punti 0,8;

diploma di benemerenza con medaglia - punti 0,5;

encomio - punti 0,25;

elogio - punti 0,15;

c) anzianità di effettivo servizio, esclusa l'anzianità richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso: punti 1,00 per ogni anno, fino a un massimo di punti 6,00;

d) lodevole servizio prestato per almeno un anno presso altre amministrazioni: punti 0,50.

2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data del bando di indizione del concorso.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 (dieci/trentesimi) o equivalente.

4. La valutazione dei titoli di servizio avviene dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento, nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa è presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per la prova di lingua straniera, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 5.

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove scritte e nel colloquio. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, nell'ordine, in caso di parità nella graduatoria di merito, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della qualifica, dell'anzianità di qualifica, dell'anzianità di servizio e della maggiore età.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria. Il decreto è pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 6.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro: ALFANO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014
Interno, foglio n. 1850

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

Il testo dell'articolo 108 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è il seguente:

"Art. 108. *(Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici)*. — 1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici avviene:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 109, comma 1, lettera *d)* e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori tecnico-informatici in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 109, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 109, comma 4.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.".

Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:

"Art. 17. (*Regolamenti*). (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) è pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185.

Il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006 (Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministravo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2006, n. 109.

Il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148 (Regolamento recante le caratteristiche, le modalità d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2007, n. 208.

Il testo dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, è il seguente:

"Art. 35. *(Concertazione)*. — 1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione preventiva di cui all'articolo 33, da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente decreto e si svolge in appositi incontri che iniziano, di norma, entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

2. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo, mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione, trascorsi i quali l'Amministrazione ha facoltà di assumere le proprie autonome determinazioni; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie che ne sono oggetto.

3. La concertazione si effettua sulle seguenti materie:

a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro degli uffici;

b) verifica periodica della produttività degli uffici;

c) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'amministrazione;

d) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari;

e) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;

f) criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna per la promozione alle qualifiche superiori dello stesso ruolo o per l'accesso alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

g) modalità di applicazione delle normative in materia di pari opportunità;

h) disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 144, decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

i) criteri attuativi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni).

4. Per le materie di cui alle lettere *a)* e *b)* la concertazione si effettua anche in sede di amministrazione locale.".

Note all'art. 1:

Per il testo dell'articolo 108, comma 1 lett. *b)* del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

Il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è il seguente:

"Art. 8. *(Concorso per titoli ed esami).* — 1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.".

Note all'art. 4:

Il testo dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è il seguente:

"Art. 9. *(Commissioni esaminatrici).* — (*Omissis*).

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.".

Note all'art. 5:

Per il testo dell'articolo 108, comma 2 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 6:

Per i riferimenti al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ed al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

14G00144

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2014.

Autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unità di personale a tempo indeterminato per le esigenze di varie amministrazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 e dell'articolo 3, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», non ancora convertito in legge;

Visto l'art. 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 il quale prevede che all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «per il quinquennio 2010-2014» sono sostituite dalle seguenti «per il quadriennio 2010-2013»;

Visto l'art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 che disciplina il turnover di alcune amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;

Visto il succitato art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che, per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, secondo cui le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il comma 12, dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore;

Visto l'art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 90 del 2014 in forza del quale le assunzioni di cui al citato comma 1 dello stesso art. 3, sono autorizzate con il decreto e con le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 34-*bis* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 recante disposizioni in materia di mobilità del personale;

Visto l'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15 avente ad oggetto proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in particolare il comma 4, lettera *b)* il quale dispone che: «Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'art. 66, commi 9-*bis*, 13, 13-*bis* e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014.»;

Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie.». A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio;

Visto l'art. 1, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 che abroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedendo, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore e che i trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche e non ancora efficaci sono revocati;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in particolare l'art. 4;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3-*quinquies*, del citato decreto-legge n. 101 del 2013 secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato;

Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012,n. 135;

Vista la circolare n. 5 del 2013 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito indirizzi volti al superamento del precariato ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Visto l'art. 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, così come modificato dal citato decreto-legge n. 101 del 2013, in forza del quale le amministrazioni, fermo restando il divieto di effettuare assunzioni nelle qualifiche e nelle aree interessate da posizioni sovrannumerarie, possono effettuare assunzioni per coprire i posti vacanti nelle altre aree, rendendo indisponibile una quota di budget assunzionale equivalente al costo delle posizioni soprannumerarie, fino al completo smaltimento dello stesso sovrannumero;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica, fatto salvo quanto previsto dal citato art. 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 95 del 2012;

Viste le richieste di assunzione pervenute dalle amministrazioni di cui al presente decreto tra cui sono ricomprese alcune richieste relative all'assunzione dei vincitori del V corso-concorso da dirigente della Scuola nazionale dell'amministrazione documentate secondo la normativa vigente;

Visto l'esito dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;

Vista la nota n. 18870 del 16 gennaio 2014 dell'Avvocatura Generale dello Stato con la quale si richiede il trattenimento in servizio di 2 unità di personale appartenenti all'area terza, posizione economica F5, a decorrere rispettivamente dal 1° maggio 2014 e dal 1° agosto 2014, per un biennio e considerato assentibile solo un trattenimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014;

Viste le note rispettivamente n. 10253 del 16 aprile 2014 e n. 14419 del 4 giugno 2014 del Ministero dello sviluppo economico con le quali si richiede l'assunzione di 5 dirigenti di seconda fascia, di cui 3 vincitori e 2 idonei; la predetta assunzione verrebbe effettuata a titolo provvisorio e nelle more dell'esito del giudizio di appello nel merito in mera esecuzione della sentenza 13002/2013 del 21 novembre 2013 emessa dal Tribunale civile di Roma - Sez. lavoro, nonché il trattenimento in servizio di due dirigenti di seconda fascia e di due funzionari, terza area F4 con decorrenza dall'anno 2011 già inserite in un procedente provvedimento il cui *iter* non si era concluso anche in relazione ai cambi di Governo;

Vista la nota n. 9481 del 19 marzo 2014 del Ministero della Salute con la quale si richiede l'assunzione di 3 dirigenti di seconda fascia, di cui 2 vincitori del V corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione e 1 dirigente, settore ingegneristico idoneo e ritenuto di poter assecondare la relativa assunzione in quanto la situazione di sovrannumero, derivante dalle riduzioni operate con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013, riguarda solo la dotazione organica delle aree funzionali e quella dei dirigenti delle professionalità sanitarie, entrambe da considerare distintamente rispetto a quella della dirigenza amministrativa;

Vista la nota n. 8947 del 26 luglio 2013 con la quale l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro richiede l'assunzione a tempo indeterminato di 57 unità con professionalità sanitario con qualifiche varie;

Visto l'art. 1, comma 111, della citata legge n. 228 del 2012 il quale dispone che per il citato Istituto si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con esclusione delle professionalità sanitarie;

Vista la dichiarazione fornita dalle amministrazioni interessate alle assunzioni sul rispetto dell'art. 4, comma 3, lettere *a)* e *b)* e comma 3-*quater* del suddetto decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che le autorizzazioni si considerano concesse soltanto nel rispetto del principio del divieto di soprannumerarietà, anche tenuto conto delle riduzioni previste dal citato decreto-legge n. 95 del 2012, ferme restando le specificità definite nelle premesse del presente provvedimento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione on.le dott.ssa Maria Anna Madia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, la Presidenza del Consiglio dei ministri può procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 1 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella è indicato, altresì, per la Presidenza del Consiglio dei ministri il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, la Corte dei conti può procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 2 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella è indicato, altresì, per la Corte dei conti il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2012.

3. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, l'Avvocatura generale dello stato può procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 3 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella è indicato, altresì, per l'Avvocatura generale dello Stato l'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, il Ministero degli affari esteri può procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 4 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento dove è indicato il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, il Ministero degli affari esteri può procedere alle assunzioni individuate nella stessa Tabella dove è indicato, altresì, l'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013.

5. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, il Ministero dell'interno può procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 5 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella è indicato, altresì, per il Ministero dell'interno l'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, il Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile può procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 6 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella è indicato, altresì, per il Ministero della Giustizia - Dipartimento giustizia minorile il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - può procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 6-*bis* allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella 6-*bis* è indicato, altresì, per il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi l'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013.

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché dell'art. 9, comma 31, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2010 - budget 2011, il Ministero dello sviluppo economico può procedere alle assunzioni e ai trattenimenti in servizio di cui alla Tabella 7 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella è indicato, altresì, per il Ministero dello sviluppo economico il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2011, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

8. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca può procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 8 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella è indicato, altresì, per il Ministero dell'istruzione, università e ricerca l'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013.

9. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, il Ministero della salute può procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 9 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella è indicato, altresì, per il Ministero della salute l'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013.

10. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012 (relativi alla ex Agenzia del territorio) e 2012 budget 2013 ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, l'Agenzia delle Entrate può procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 10 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella è indicato, altresì, per l'Agenzia delle Entrate il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sugli anni 2012 e 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi rispettivamente negli anni 2011 e 2012, nonché il limite massimo dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013.

11. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli può procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 11 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella è indicato, altresì, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011.

12. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'art. 1, comma 111 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 12 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella è indicato, altresì, per l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011.

13. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sui risparmi da cessazioni degli anni 2011 e 2012 - budget 2012 e 2013, nonché ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - può procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 13 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella è indicato, altresì, per l'ICE il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sugli anni 2012 e 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi rispettivamente negli anni 2011 e 2012, nonché il limite massimo dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013.

14. Le Amministrazioni di cui alle Tabelle allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2015, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

15. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai precedenti commi si provvede nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci delle amministrazioni.

16. Le assunzioni di cui al presente articolo sono consentite nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica o a decorrere dalla data in cui i predetti posti si rendono disponibili. Le amministrazioni che intendano avviare assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermi restando i limiti previsti nelle tabelle allegate, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata sia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, sia del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2014

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
Il Ministro
per la semplificazione
e la pubblica
amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2014
Ufficio controllo Atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg. ne Prev. n. 2330

ALLEGATO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA 1

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2012
(Cessazioni anno 2011 – Budget assunzioni 2012)
(Articolo 3, comma 102, legge 244 /2007)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2011	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cess.2011	Unità cessate anno 2011	20% unità cessate 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri	Dirigente II fascia V° corso-concorso SNA (vincitori)	5	€ 59.933,62	€ 73.988,41	€ 133.922,03	€ 669.610,15				
Presidenza del Consiglio dei Ministri		5				€ 669.610,15	€ 6.593.675,08	€ 1.318.735,02	110	22

TABELLA 2

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013
(Cessazioni anno 2012 – Budget assunzioni 2013)
(art.3, comma 102, della legge 244/2007)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale trattamento complessivo (in caso di progressione verticale o assunzione interno o modifica part-time)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2012	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2012	Unità cessate anno 2012	20% unità cessate 2012
Corte dei conti	Referendari (Vincitori)	3	€ 127.744,00		€ 127.744,00		€ 383.232,00				
	Dirigente Amministrativo II fascia (idoneo) già funzionario area III -	1	€ 54.122,00	€ 4.460,00	€ 58.582,00	€ 46.022,00	€ 46.022,00				
	Funzionari Informatici Area III F1- Idonei	3	€ 39.093,00	€ 4.460,00	€ 43.553,00		€ 130.659,00				
	Funzionari Amministrativi Area III F1 - Vincitori	4	€ 39.093,00	€ 4.460,00	€ 43.553,00		€ 174.212,00				
	Funzionari Informatici Area III F1- trasformazione da part-time 24 ore a full-time	1	€ 39.093,00	€ 4.460,00	€ 43.553,00	€ 15.254,00	€ 15.254,00				
	Funzionari Amministrativi Area III F1 - Mobilità ex art.30 d.lgs 165/2001	2	€ 39.093,00	€ 4.460,00	€ 43.553,00		€ 87.106,00				
	Assistenti Amministrativi Area II F2 - Mobilità ex art.30 d.lgs n.165/2001	1	€ 33.135,00	€ 4.460,00	€ 37.595,00		€ 37.595,00				
CORTE DEI CONTI		14					€ 874.080,00	€ 9.339.471,00	€ 1.867.894,20	116	23

TABELLA 3

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014
(Cessazioni anno 2013 – Budget assunzioni 2014)
(art. 3, comma 102, della legge 244/2007)
(art.1, commi 1 e 2, e art. 3, commi 1 e 3, del d.l. 90/2014)

Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere o da trattenere	Data approvazione graduatoria o Decorrenza trattenimento	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2013	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2013
Avvocatura Generale dello Stato	Area III F5 (trattenimento)	1	dal 1° maggio 2014 al 31 ottobre 2014			€ 53.347,41	€ 53.347,41		
Avvocatura Generale dello Stato (di cui 1 trattenimento)		1					€ 53.347,41	€ 674.776,57	€ 134.955,31

TABELLA 4

ASSUNZIONI IN SERVIZIO 2013
(Cessazioni anno 2012 – Budget assunzioni 2013)
(art.3, comma 102, della legge 244/2007)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale trattamento complessivo (in caso di progressione verticale o assunzione interno o modifica part-time)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2012	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cess.2012	Unità cessate anno 2012	20% unità cessate 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	Segretari di legazione (di cui 4 già assunti ex art. 4, comma 3, del decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30)	15	€ 58.302,00	€ 37.070,00	€ 95.372,00		€ 1.430.580,00				
	Dirigenti di II fascia (vincitori V° corso-concorso SNA)	3	€ 60.383,00	€ 59.242,00	€ 119.625,00		€ 358.875,00				
	Funzionario area promozione culturale area III F1(idonei)	2	€ 35.744,00	€ 3.140,00	€ 38.884,00		€ 77.768,00				
	Collaboratore contabile area II F3(idonei)	4	€ 32.695,00	€ 3.140,00	€ 35.835,00		€ 143.340,00				
	Collaboratore contabile area II F3 (già area II F2) idoneo	1	€ 30.593,00	€ 3.140,00	€ 33.733,00	€ 2.102,00	€ 2.102,00				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		25					€ 2.012.665,00	€ 10.074.526,00	€ 2.014.905,20	209	42

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014
(Cessazioni anno 2013 – Budget assunzioni 2014)
(art.3, commi 1 e 3 del d.l.90/2014)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale trattamento complessivo (in caso di progressione verticale o assunzione interno o modifica part-time)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2013	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	Segretari di legazione (art. 4, comma 3, del decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30)	21	€ 58.302,00	€ 37.191,00	€ 95.493,00		€ 2.005.353,00		
	Funzionario informatico area III F1 (idonei concorso)	5	€ 35.744,00	€ 3.140,00	€ 38.884,00		€ 194.420,00		
	Funzionario commerciale area III F1 (idonei concorso)	1	€ 35.744,00	€ 3.140,00	€ 38.884,00		€ 38.884,00		
	Funzionario area promozione culturale area III F1(idonei)	1	€ 35.744,00	€ 3.140,00	€ 38.884,00		€ 38.884,00		
	Collaboratore contabile area II F3(idoneo)	1	€ 30.593,00	€ 3.140,00	€ 33.733,00	€ 2.102,00	€ 2.102,00		
	Collaboratore contabile area II F3(idoneo)	4	€ 32.695,00	€ 3.140,00	€ 35.835,00		€ 143.340,00		
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		33					€ 2.422.983,00	€ 12.153.712,00	€ 2.430.742,40

TABELLA 5

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014
(Cessazioni anno 2013 – Budget assunzioni 2014)
(articolo 3, commi 1 e 3, del d.l. 90/2014)
(articolo 4, comma 9 ter, del d.l. 101/2013)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Decorrenza trattenimento	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	Budegt disponibile ex art.4, comma 9 ter, del decreto-legge n. 101/2013 pari al 50% del 20% turn-over	TOTALE Cessazioni anno 2013	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cess.2013
MINISTERO DELL' INTERNO	Prefetto	1	Trattenimento in servizio dal 1° maggio al 17 giugno 2014	€ 20.856,52	€ 5.659,66	€ 26.516,18	€ 26.516,18			
	Dirigenti di II fascia vincitori V° Corso concorso SNA	2		€ 60.383,18	€ 59.236,78	€ 119.619,96	€ 239.239,92			
	Dirigenti di II fascia vincitori VI° Corso concorso SNA	4		€ 60.383,18	€ 59.236,78	€ 119.619,96	€ 478.479,84			
	Funzionari (idonei) Area III F1	3		€ 36.283,06	€ 813,36	€ 37.096,42	€ 111.289,26			
	Operatori amministrativi, Area II, F1, stabilizzazioni ex art.4, comma 9 ter, del d.l.101 del 2013	42		€ 28.673,18	€ 813,36	€ 29.486,54	€ 1.238.434,68			
MINISTERO DELL ' INTERNO (di cui 1 trattenimento in servizio)		52					€ 2.093.959,88	€ 1.382.255,77	€ 13.822.557,71	€ 2.764.511,54

TABELLA 6

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2012
(Cessazioni anno 2011 – Budget assunzioni 2012)
(Articolo 3, comma 102, della legge 244 /2007)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2012	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cess.2012	Unità cessate anno 2012	20% unità cessate 2012
MINISTERO GIUSTIZIA DIP.GIUSTIZIA MINORILE	Dirigente II fascia V° corso-concorso SNA (vincitori)	2	€ 59.934,00	€ 33.930,61	€ 93.864,61	€ 187.729,22				
	Funzionario professionalità pedagogica Area III° F1 (Vincitori)	2	€ 38.619,34	€ 801,56	€ 39.420,90	€ 78.841,80				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIP.GIUSTIZIA MINORILE		**4**				**€ 266.571,02**	**€ 1.525.670,55**	**€ 305.134,11**	**40**	**8**

TABELLA 6 BIS

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014
(Cessazioni anno 2013 – Budget assunzioni 2014)
(art.3, commi 1 e 3, del d.l.90/ 2014)
(art. 4, comma 3 ter, del decreto-legge n. 101 del 2013)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2013	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2013
Ministero della Giustizia - D.O.G.	Dirigenti di seconda fascia V° corso-concorso SNA	15	€ 76.754,56	€ 31.813,88	€ 108.568,44	€ 1.628.526,60		
	Funzionario giudiziario area III° F1 (scorrimento graduatoria altra amministrazione)	96	€ 39.092,79	€ 711,48	€ 39.804,27	€ 3.821.209,92		
	Cancelliere area II° F2 (scorrimento graduatoria altra amministrazione)	48	€ 33.135,44	€ 711,48	€ 33.846,92	€ 1.624.652,16		
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.O.G		**159**				**€ 7.074.388,68**	**€ 35.503.996,73**	**€ 7.100.799,35**

TABELLA 7

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2011
(Cessazioni anno 2010 – Budget assunzioni 2011)
(Articolo 3, comma 102, della legge 244 /2007)
(Art.9, comma 31, D.L. 78/2010)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Decorrenza trattenimento	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2010	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cess.2010	Unità cessate anno 2010	20% unità cessate 2010
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2 Dirigenti Economici di II fascia 1 Dirigente amministrativo (esecuzione sentenze)	3		€ 77.204,11	€ 45.832,00	€ 123.036,11		€ 369.108,33				
	Dirigente Economico di II fascia già area 3° F4 (esecuzione sentenze)	2					€ 76.489,63	€ 152.979,26				
	Dirigente II fascia (trattenimento)	1	Trattenimento in servizio dal 01/08/2011	€ 77.204,11	€ 45.832,00	€ 123.036,11		€ 123.036,11				
	Dirigente II fascia (trattenimento)	1	Trattenimento in servizio dal 01/12/2011	€ 77.204,11	€ 45.832,00	€ 123.036,11		€ 123.036,11				
	Funzionario F4 (trattenimento)	1	Trattenimento in servizio dal 01/08/2011	€ 44.246,48	€ 2.300,00	€ 46.546,48		€ 46.546,48				
	Funzionario F4 (trattenimento)	1	Trattenimento in servizio dal 01/10/2011	€ 44.246,48	€ 2.300,00	€ 46.546,48		€ 46.546,48				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (di cui 4 trattenimenti)		9						€ 861.252,77	€ 9.526.346,60	€ 1.905.269,32	183	37

TABELLA 8

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014
(Cessazioni anno 2013 – Budget assunzioni 2014)
(Articolo 3, commi 1 e 3 del d.l. 90/ 2014)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2013	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cess.2013
Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca	Dirigente II fascia V° corso-concorso SNA (vincitori)	11	€ 77.294,34	€ 66.321,98	€ 143.616,32	€ 1.579.779,52		
	Area II F2 (trasformazione da P.T.al 50% a F.T.)	9	€ 14.385,12	€ 1.720,19	€ 16.105,31	€ 144.947,79		
	Area III F1 (trasformazione da P.T. al 50% F.T.)	37	€ 17.753,09	€ 1.720,19	€ 19.473,28	€ 720.511,36		
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		11				€ 2.445.238,67	€ 12.441.987,08	€ 2.488.397,42

TABELLA 9

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014
(Cessazioni anno 2013 – Budget assunzioni 2014)
(Articolo 3 ,commi 1 e 3, del decreto-legge 90/ 2014)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2013	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cess.2013
MINISTERO DELLA SALUTE	Dirigente II fascia V° corso-concorso SNA(vincitori)	2	€ 55.466,51	€ 47.814,95	€ 124.569,51	€ 249.139,02		
	Dirigente II fascia settore ingegneristico (idonei)	1	€ 55.466,51	€ 47.814,95	€ 124.569,51	€ 124.569,51		
MINISTERO DELLA SALUTE		3				€ 373.708,53	€ 1.988.411,58	€ 397.682,32

TABELLA 10

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2012
(Cessazioni anno 2011 – Budget assunzioni 2012)
(Art. 3, comma 102, della legge 244/2007)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale trattamento complessivo (in caso di P.V. o assunzione interno)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2011	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cess.2011	Unità cessate anno 2011	20% unità cessate 2011
Agenzia delle Entrate	Dirigente II fascia (vincitori V° corso-	16	€ 55.531,84	€ 67.604,55	€ 123.136,39		€ 1.970.182,24				
	Area III, F1 tributario (idonei)	28	€ 40.057,07	€ 7.335,72	€ 47.392,79		€ 1.326.998,12				
Agenzia delle Entrate		44					€ 3.297.180,36	€ 16.493.619,40	€ 3.298.723,88	331	66

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013
(Cessazioni anno 2012 – Budget assunzioni 2013)
(Art. 3, comma 102 della legge 244/2007)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale trattamento complessivo (in caso di P.V. o assunzione interno)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2012	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cess.2012	Unità cessate anno 2012	20% unità cessate 2012
Agenzia delle Entrate	Dirigente II fascia (procedure da svolgere)	219	€ 55.531,84	€ 67.604,55	€ 123.136,39	€ 55.917,97	€ 12.246.035,43				
Agenzia delle Entrate		219					€ 12.246.035,43	€ 61.276.216,35	€ 12.255.243,27	1273	255

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014
(Cessazioni anno 2013 – Budget assunzioni 2014)
(Art. 3 commi 1 e 3, del d.l. 90/2014)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale trattamento complessivo (in caso di P.V. o assunzione interno)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2013	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cess.2013
Agenzia delle Entrate	Area III, F1 tecnici (vincitori)	140	€ 40.057,07	€ 7.335,72	€ 47.392,79		€ 6.634.990,60		
Agenzia delle Entrate		140					€ 6.634.990,60	€ 42.779.634,55	€ 8.555.926,91

TABELLA 11

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2012
(Cessazioni anno 2011 – Budget assunzioni 2012)
(Art. 3, comma 102 della legge 244/2007)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2011	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cess.2011	Unità cessate anno 2011	20% unità cessate 2011
Agenzia delle Dogane e dei monopoli	Dirigente II fascia (vincitori)	34	€ 60.215,55	€ 25.430,00	€ 85.645,55	€ 2.911.948,70				
	Dirigente II fascia (vincitori V° corso-concorso della SNA)	4	€ 60.215,55	€ 25.430,00	€ 85.645,55	€ 342.582,20				
	Dirigente II fascia (vincitori VI° corso-concorso della SNA)	2	€ 60.215,55	€ 25.430,00	€ 85.645,55	€ 171.291,10				
	Dirigente II fascia (idoneo)	1	€ 60.215,55	€ 25.430,00	€ 85.645,55	€ 85.645,55				
	Ingegnere area III-F1 (vincitori)	20	€ 41.564,81	€ 13.360,00	€ 54.924,81	€ 1.098.496,20				
Agenzia delle Dogane e dei monopoli		**61**				**€ 4.609.963,75**	**€ 23.410.509,91**	**€ 4.682.101,98**	**454**	**91**

TABELLA 12

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2012
(Cessazioni anno 2011 – Budget assunzioni 2012)
(art.3, comma 102 della legge 244/2007, come sostituito dall'art.66, comma 7 del D.L. 112/2008, convertito dalla legge n.133/2008)
(art.1, comma 111,legge 24 dicembre 2012 n.228)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale trattamento complessivo (in caso di progressione verticale o assunzione interno o modifica part-time)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2011	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2011	Unità cessate anno 2011	20% unità cessate 2011
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)	Medico II Liv. Idoneo	13	€ 63.103,83	€ 42.729,33	€ 105.833,16	€ 12.756,41	€ 165.833,33				
		3	€ 63.103,83	€ 42.729,33	€ 105.833,16		€ 317.499,48				
	Medico I Liv. idonei	13	€ 50.347,42	€ 42.729,33	€ 93.076,75		€ 1.209.997,75				
	Area C - socio educativo idoneo	14	€ 32.634,14	€ 12.460,08	€ 45.094,22		€ 631.319,08				
	Area C-sanitario fisioterapista idoneo	14	€ 32.634,14	€ 12.460,08	€ 45.094,22		€ 631.319,08				
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)		**57**					**€ 2.955.968,72**	**€ 14.956.162,31**	**€ 2.991.232,46**	**286**	**57**

TABELLA 13

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2012
(Cessazioni anno 2011 – Budget assunzioni 2012)
(art.3, comma 102, della legge 244/2007)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale trattamento complessivo (in caso di progressione verticale o assunzione interno o modifica part-time)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2011	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2011	Unità cessate anno 2011	20% unità cessate 2011
ITA/ICE	Area III pos.ec.F1(vincitori)	5			€ 57.921,71		€ 289.608,55				
	Area III pos.ec.F1(vincitore P.T.77%)	1			€ 57.921,71	€ 44.599,72	€ 44.599,72				
ICE		6					€ 334.208,27	€ 1.673.575,00	€ 334.715,00	28	6

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013
(Cessazioni anno 2012 – Budget assunzioni 2013)
(art.3, comma 102, della legge 244/2007)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale trattamento complessivo (in caso di progressione verticale o assunzione interno o modifica part-time)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2012	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2012	Unità cessate anno 2012	20% unità cessate 2012
ITA/ICE	Area III pos.ec.F1(vincitori)	5			€ 57.921,71		€ 289.608,55				
	Area III pos.ec.F1(vincitore incremento P.T.23%)	1			€ 57.921,71	€ 13.321,99	€ 13.321,99				
	Area III pos.ec.F1(vincitore P.T.80%)	1			€ 57.921,71	€ 46.337,37	€ 46.337,37				
ICE		6					€ 349.267,91	€ 1.751.817,00	€ 350.363,40	32	6

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014
(Cessazioni anno 2013 – Budget assunzioni 2014)
(art.3, commi 1 e 3, del d.l. 90/2014)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale trattamento complessivo (in caso di progressione verticale o assunzione interno o modifica part-time)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2013	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2013
ITA/ICE	Area III pos.ec.F1(vincitore incremento P.T.20%)	1			€ 57.921,71	€ 11.584,34	€ 11.584,34		
	Area III pos.ec.F1(vincitore)	1			€ 57.921,71		€ 57.921,71		
ICE		1					€ 69.506,05	€ 603.455,00	€ 120.691,00

14A06863

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edilizia di Nave - Società cooperativa», in Nave e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 30 gennaio 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 5 febbraio 2014, con la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società "COOPERATIVA EDILIZIA DI NAVE - SOCIETA' COOPERATIVA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 11 gennaio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 marzo 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "COOPERATIVA EDILIZIA DI NAVE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Nave (BS) (codice fiscale 80010270173) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Franco Savoldi, nato a Iseo (BS) il 19 ottobre 1970, e ivi domiciliato in via Risorgimento Trav. VII, n. 1/F.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A06870

DECRETO 28 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Favilla - Società cooperativa sociale ONLUS», in Oristano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 4 aprile 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 15 aprile 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "LA FAVILLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 8 gennaio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 30 aprile 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* .c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "LA FAVILLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in Oristano (codice fiscale 01149930958) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Massa, nata a Carbonia (CA) il 4 marzo 1974, domiciliata in Cagliari, Via Filippo Figari, 7/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 luglio 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A06868

DECRETO 30 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Porto 2000 - Società cooperativa», in Ancona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 18 marzo 2013 e del successivo accertamento concluso in data 17 aprile 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "PORTO 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 26 giugno 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "PORTO 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Ancona (codice fiscale 01572040424) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Marilungo, nato a Fermo (FM) il 13 giugno 1979, domiciliato in Ascoli Piceno, via Silvio Pellico, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06871

DECRETO 30 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola del Sentino tra i coltivatori dal produttore al consumatore società cooperativa agricola o in sigla commerciale S.C.A. del Sentino in liquidazione», in Sassoferrato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 28 giugno 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa - Cooperativa agricola del Sentino tra i coltivatori dal produttore al consumatore società cooperativa agricola - o in sigla commerciale S.C.A. del Sentino in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio.

Considerato che in data 2 ottobre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola del Sentino tra i coltivatori dal produttore al consumatore società cooperativa agricola o in sigla commerciale S.C.A. del Sentino in liquidazione, con sede in Sassoferrato (Ancona) (codice fiscale 00376790424) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Marilungo, nato a Fermo (FM) il 13 giugno 1979, e domiciliato in Ascoli Piceno, via Silvio Pellico. n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06872

DECRETO 8 agosto 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Amicizia - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Arpino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 24 ottobre 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 15 novembre 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società "AMICIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 2 ottobre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 7 aprile 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che in sede di revisione il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e al consenso all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "AMICIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Arpino (FR) (codice fiscale 01485190605) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Lucia Claudia Perrella, nata a Pofi (FR) - C.F. PRRLCL66B58G749S, il 18 febbraio 1966 e domiciliata in Veroli (FR), via I Lucii , n. 24.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A06869

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 18 aprile 2014.

Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato. (Delibera n. 18/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio europeo del 2 dicembre 2013 concernente il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) , sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga altresì il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visti in particolare gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di Partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del richiamato Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il modello per la redazione dei Programmi operativi;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo EUCO 13/10 CO EUR 9 CONCL 2 del 17 giugno 2010 concernenti l'adozione della «Strategia Europa 2020 per la crescita sostenibile e l'occupazione», che individua i cinque obiettivi (occupazione, istruzione, ricerca e innovazione, inclusione sociale e riduzione della povertà, clima ed energia) e le sette iniziative prioritarie (innovazione, economia digitale, occupazione, giovani, politica industriale, povertà e uso efficiente delle risorse) da realizzare entro la fine del decennio;

Vista la raccomandazione specifica Paese 2013/C 217/11 del Consiglio europeo del 9 luglio 2013, sul Programma nazionale di riforma 2013 (PNR) dell'Italia e che formula un parere sul Programma di stabilità dell'Italia 2012-2017;

Visto il documento «Position Paper» dei servizi della Commissione sulla preparazione dell'«Accordo di partenariato e dei programmi in Italia per il periodo 2014-2020» Rif. Ares (2012) 1326063 del 9 novembre 2012 che ha declinato, per l'Italia, gli obiettivi tematici e le priorità di finanziamento necessarie per superare le criticità individuate nell'analisi di contesto;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari, sia nazionali;

Visti inoltre gli articoli 5 e seguenti della predetta legge n. 183/1987 che istituiscono il Fondo di rotazione e disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (DPS) e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui al richiamato art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 300/1999, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di contabilità e finanza pubblica, in conseguenza alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, emanato in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali vincolate nella destinazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013, con il quale il Ministro per la coesione territoriale viene delegato, tra l'altro, all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7, commi 26, 27 e 28, del richiamato decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e visto in particolare l'art. 1, comma 3, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il quale prevede che, ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, il Ministro per la coesione territoriale si avvalga del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni e visto in particolare l'art. 10, comma 1, dello stesso decreto legge, che, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede tra l'altro l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale, da sottoporre alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato;

Considerato altresì che l'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101/2013 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri — su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione — siano trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le risorse umane, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto in particolare l'art. 1, comma 240, della richiamata legge n. 147/2013 il quale stabilisce che, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 a valere sulle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei, concorre il Fondo di rotazione di cui alla richiamata legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi regionali, mentre la restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi e visto altresì il successivo comma 241 del medesimo art. 1 il quale prevede che il detto Fondo di rotazione concorra integralmente per gli interventi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato;

Considerato che lo schema di Accordo di partenariato corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire è stato trasmesso alle Camere, ai sensi del comma 246 del richiamato art. 1 della legge n. 147/2013, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia nel termine previsto dalla norma;

Considerato che il documento di economia e finanza (DEF) 2013, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 aprile 2013 e dal Parlamento il 7 maggio 2013 e successiva integrazione, in una prospettiva di medio-lungo termine, traccia gli impegni di finanza pubblica e gli indirizzi delle politiche pubbliche nel rispetto del Patto di stabilità e crescita europeo per il conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e solidale come definiti nella Strategia «Europa 2020»;

Considerato che il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha predisposto un documento concernente «Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020», reso oggetto di informativa nella seduta del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2012;

Tenuto conto di quanto previsto dal «Quadro strategico comune 2014-2020: proposta di percorso di programmazione» della politica di coesione per il settennio 2014-2020, definito a partire dalle risultanze del negoziato istituzionale comunitario e dagli orientamenti assunti in sede nazionale recependo le osservazioni della Conferenza Stato-regioni trasmesse con nota del 25 gennaio 2013, nonché le risultanze del confronto sul documento «Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020»;

Considerato che, con la nota del Ministro per la coesione n. 1436 P del 19 dicembre 2013 inviata al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si dà atto dell'accordo intervenuto tra le regioni più sviluppate sul riparto delle risorse a valere sui Fondi Strutturali (FESR e *FSE)*;

Considerato che, nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 16 gennaio 2014, è stata raggiunta l'intesa sul riparto dei fondi relativi allo sviluppo rurale (FEASR);

Considerato che, nella nota della Direzione generale per la politica regionale e urbana della CE Rif. Ares (2013) 3779289 del 20 dicembre 2013 e in particolare nelle tavole allegate, sono individuate le allocazioni finanziarie nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei tra le categorie di regioni secondo la classificazione prevista all'art. 90 del richiamato Regolamento generale (UE) n. 1303/2013;

Considerato che con la nota della Commissione europea, Direzione generale della politica regionale urbana, Ref. Ares (2014) 969811 del 28 marzo 2014, concernente i Piani di rafforzamento amministrativo nell'ambito della programmazione per il periodo 2014-2020, viene chiesta la definizione, nell'Accordo di partenariato, di una procedura di verifica delle competenze e delle capacità delle autorità di gestione e degli organismi intermedi;

Considerato che l'Accordo di partenariato recepisce gli impegni assunti dalle parti intervenute a livello nazionale e regionale nel percorso di dialogo avviato nel dicembre 2012 con la presentazione del documento «Metodi ed obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020» e con riferimento al «Position Paper» della Commissione europea che ha declinato per l'Italia le aree tematiche su cui intervenire;

Considerato che il detto Accordo individua un approccio integrato allo sviluppo territoriale da sostenere attraverso l'impiego di tutti i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi *SIE)*, per concorrere agli obiettivi della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, secondo gli indirizzi definiti nel Programma nazionale di riforma 2013 tenendo conto delle relative raccomandazioni specifiche formulate dal Consiglio europeo;

Considerato che l'Accordo prevede una significativa azione di rafforzamento delle strutture amministrative e tecniche responsabili per il coordinamento, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi quale prerequisito per l'efficace impiego dei fondi;

Tenuto conto dell'esame dell'argomento svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62) sulla base della documentazione trasmessa per le vie brevi dal DPS al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) in data 8 aprile 2014 e da quest'ultimo diramata a tutte le amministrazioni interessate;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 16 aprile 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, sulla proposta di Accordo di partenariato, con le richieste delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI di cui alle premesse e agli allegati della medesima intesa;

Visto il testo finale della proposta di Accordo di partenariato, acquisito agli atti della odierna seduta, al quale sono allegati i documenti concernenti i risultati attesi e le azioni, le condizionalità ex ante, gli elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020 e la tabella di correlazione tra le azioni previste dall'Accordo e quelle previste dalle Strategie EUSAIR e EUSALP;

Vista la odierna nota n. 1874-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Udita l'illustrazione della proposta svolta in seduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. È approvata la proposta di Accordo di partenariato — di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 — nel testo acquisito agli atti della odierna seduta di questo Comitato concernente la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi *SIE)* per il periodo 2014-2020.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, è autorizzato a trasmettere alla Commissione europea, entro il termine del 22 aprile 2014 previsto dal citato Regolamento n. 1303/2013, il detto documento per l'avvio del negoziato formale.

2. L'Accordo di partenariato, dopo la conclusione del negoziato formale e l'approvazione da parte della Commissione europea, sarà sottoposto all'esame di questo Comitato per la relativa presa d'atto.

3. I contenuti salienti dell'Accordo di partenariato all'odierno esame di questo Comitato sono indicati nei punti seguenti.

3.1 L'Accordo di partenariato stabilisce la strategia di impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi *SIE)* per il periodo di programmazione 2014-2020 indicando le priorità di investimento declinate nei seguenti undici obiettivi tematici (OT) previsti dal richiamato Regolamento (UE) di disposizioni comuni n. 1303/2013:

OT1: rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

OT2: migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;

OT3: promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacultura;

OT4: sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

OT5: promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;

OT6: tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

OT7: promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;

OT8: promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;

OT9: promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione;

OT10: investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente;

OT11: rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche e degli stakeholders e promuovere un'Amministrazione pubblica efficiente.

3.2 Nell'Accordo sono indicati, per ciascun obiettivo tematico, i risultati attesi, il quadro motivazionale delle priorità e delle azioni correlate e i metodi di intervento, sulla base degli orientamenti individuati nell'ambito del Quadro strategico comune richiamato in premessa.

4. La proposta di Accordo di partenariato prevede una ripartizione indicativa, tra gli 11 obiettivi tematici, delle risorse UE complessivamente assegnate all'Italia per il periodo 2014-2020 a valere sui Fondi strutturali e di investimento europei FESR, FSE e FEASR, nonché sul FEAMP per il quale si è in attesa dell'approvazione del relativo regolamento comunitario anche ai fini della definitiva quantificazione delle relative risorse.

4.1 L'importo complessivo di tali risorse a valere sui Fondi strutturali e di investimento europei FESR, FSE e FEASR, al netto del FEAMP, è pari a 41.548,4 milioni di euro per il periodo 2014-2020.

4.2 L'allocazione prevista a favore di ogni singolo obiettivo tematico a valere su ciascun Fondo è indicata nella tavola 1 allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

4.3 Nelle tavole 2, 3 e 4 allegate alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante, viene dettagliata la ripartizione già disponibile del FESR e del FSE, pari a complessivi 31.118,7 milioni di euro, articolata per obiettivo tematico rispettivamente a favore delle regioni più sviluppate, delle regioni in transizione e delle regioni meno sviluppate.

5. L'entità del cofinanziamento nazionale a favore di ciascun Programma operativo, da porre a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e seguenti della richiamata legge n. 183/1987, sarà stabilito in occasione della definizione dei Programmi operativi, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato 1, commi 240 e successivi, della legge n. 147/2013.

6. L'Accordo di partenariato prevede la realizzazione dei Programmi nazionali/multiregionali da finanziare a carico del FESR e del FSE indicati nella allegata tabella 5, che costituisce parte integrante della presente delibera, articolati per obiettivo tematico e per categorie di regioni.

7. L'Accordo prevede altresì la realizzazione di due Programmi nazionali, da finanziare a carico del FEASR concernenti la «Rete rurale nazionale» e la «Gestione del rischio, le infrastrutture irrigue e la biodiversità animale» e di un Programma nazionale da finanziare a valere sulle risorse del FEAMP.

8. L'Accordo prevede infine la realizzazione, in tutte le regioni e province autonome, di Programmi regionali da finanziare a valere sul FESR e sul FSE e di Programmi di sviluppo rurale (PSR) a valere sulle risorse del FEASR.

9. Nelle successive fasi di negoziazione formale con la Commissione europea e di attuazione dell'Accordo di partenariato si dovrà tenere conto delle seguenti esigenze emerse nel corso dell'istruttoria svolta nell'ambito delle riunioni preparatorie di questo Comitato:

recepimento delle puntualizzazioni e/o integrazioni relative alla definizione di alcuni degli obiettivi tematici;

coerenza e integrazione tra i Programmi operativi e le programmazioni/strategie nazionali di settore, fra cui in particolare la «Strategia nazionale di specializzazione intelligente» con riferimento al settore della ricerca;

recepimento, nella fase di predisposizione dei singoli Programmi, delle indicazioni volte a garantire la efficace realizzazione dei Programmi stessi, nel rispetto del principio della proficua gestione delle risorse;

coinvolgimento del Ministero dell'ambiente nelle fasi attuative dell'Accordo, a presidio delle politiche ambientali;

individuazione di adeguate soluzioni per garantire correntezza nella spesa delle risorse di cofinanziamento nazionale;

adozione e realizzazione, da parte delle Amministrazioni titolari dei Programmi operativi, di «Piani di rafforzamento amministrativo» (PRA) comprendenti le misure (normative, amministrative, organizzative e relativi cronoprogrammi di attuazione) volte a garantire una gestione efficiente degli stessi Programmi, nonché la qualità della regolazione, la semplificazione e la riduzione degli oneri regolatori.

10. Nella successiva fase di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo 2014-2020, alla luce di quanto altresì emerso nel corso della richiamata istruttoria svolta nell'ambito delle riunioni preparatorie di questo Comitato, si dovrà tenere conto:

dell'esigenza di riequilibrare il finanziamento a favore delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);

dell'esigenza di assicurare integrazione e complementarietà di strategie e obiettivi, rispetto alla programmazione comunitaria 2014-2020, con specifico riferimento al rafforzamento di azioni di interesse nazionale in materia ambientale (dissesto idrogeologico, bonifiche e infrastrutture idriche e ambientali strategiche).

Roma, 18 aprile 2014

Il Presidente
RENZI

Il segretario del CIPE
MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 2749

ALLEGATO 1

ALLOCAZIONE INDICATIVA DELLE RISORSE COMUNITARIE PER OBIETTIVO TEMATICO E PER FONDO

*(importi in euro)**

OBIETTIVO TEMATICO	FESR	FSE	FEASR	FEAMP**	TOTALE
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	3.280.782.530	0	434.190.717	-	3.714.973.247
2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime	1.789.311.948	0	136.549.024	-	1.925.860.972
3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura	4.017.702.790	0	4.650.444.646	-	8.668.147.436
4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	3.054.648.535	0	1.056.881.106	-	4.111.529.641
5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	932.111.057	0	1.351.264.699	-	2.283.375.756
6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	2.650.285.493	0	1.640.241.444	-	4.290.526.937
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete	1.940.589.083	0	0	-	1.940.589.083
8. Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	0	3.938.680.365	190.249.942	-	4.128.930.307
9. Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione	1.040.292.248	2.158.805.261	614.927.697	-	3.814.025.206
10. Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente	854.217.726	3.237.321.766	83.158.159	-	4.174.697.651
11. Rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche e degli stakeholders e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente	433.415.935	645.205.439	0	-	1.078.621.374
Totale OT	**19.993.357.345**	**9.980.012.831**	**10.157.907.434**	**-**	**40.131.277.610**
Assistenza tecnica	747.695.363	397.674.459	271.767.623	-	1.417.137.445
Totale generale	**20.741.052.708**	**10.377.687.290**	**10.429.675.057**	**-**	**41.548.415.055**

* La presente tavola fornisce i dati in euro, che saranno inviati in modo ufficiale alla Commissione europea.
Gli importi della tavola inserita nell'accordo, espressi in milioni di euro, risentono degli arrotondamenti effettuati in sede di redazione
** L'informazione relativa al Fondo FEAMP sarà fornita in seguito all'approvazione del relativo Regolamento comunitario

ALLEGATO 2

Allocazione delle risorse comunitarie FESR e FSE per Obiettivo tematico: Regioni più sviluppate

*(importi in milioni di euro)**

OBIETTIVO TEMATICO	FESR	FSE	TOTALE
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	1.000,9	-	1.000,9
2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime	306,7	-	306,7
3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura	754,9	-	754,9
4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	748,1	-	748,1
5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	131,8	-	131,8
6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	232,5	-	232,5
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete	-	-	-
8. Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	-	1.604,9	1.604,9
9. Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione	37,1	810,2	847,3
10. Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente	114,2	1.285,4	1.399,6
11. Rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche e degli stakeholders e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente	43,8	194,8	238,6
Totale OT	**3.370,0**	**3.895,3**	**7.265,3**
Assistenza tecnica	140,4	162,3	302,7
Totale generale	**3.510,4**	**4.057,6**	**7.568,0**

importi arrotondati al primo decimale

ALLEGATO 3

Allocazione delle risorse comunitarie FESR e FSE per Obiettivo tematico: Regioni in transizione

*(importi in milioni di euro)**

OBIETTIVO TEMATICO	FESR	FSE	TOTALE
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	192,2	-	192,2
2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime	71,9	-	71,9
3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura	191,4	-	191,4
4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	141,3	-	141,3
5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	41,2	-	41,2
6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	91,3	-	91,3
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete	-	-	-
8. Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	-	179,4	179,4
9. Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione	24,2	100,7	124,9
10. Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente	28,3	189,1	217,4
11. Rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche e degli stakeholders e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente	25,8	19,5	45,3
Totale OT	**807,6**	**488,7**	**1.296,3**
Assistenza tecnica	33,7	20,4	54,1
Totale generale	**841,3**	**509,1**	**1.350,4**

importi arrotondati al primo decimale

ALLEGATO 4

Allocazione delle risorse comunitarie FESR e FSE per Obiettivo tematico: Regioni meno sviluppate

*(importi in milioni di euro)**

OBIETTIVO TEMATICO	FESR	FSE	TOTALE
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	2.087,7	-	2.087,7
2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime	1.410,8	-	1.410,8
3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura	3.071,4	-	3.071,4
4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	2.165,2	-	2.165,2
5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	759,2	-	759,2
6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	2.326,5	-	2.326,5
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete	1.940,6	-	-
8. Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	-	2.154,5	2.154,5
9. Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione	979,0	1.247,9	2.226,9
10. Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente	711,7	1.762,7	2.474,4
11. Rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche e degli stakeholders e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente	363,8	430,9	794,7
Totale OT	**15.815,9**	**5.596,0**	**21.411,9**
Assistenza tecnica	573,6	215,0	788,6
Totale generale	**16.389,5**	**5.811,0**	**22.200,5**

importi arrotondati al primo decimale

ALLEGATO 5

PROGRAMMI NAZIONALI/MULTIREGIONALI PREVISTI NELL'ACCORDO DI PARTENARIATO

AMBITO	OBIETTIVO TEMATICO	FONDO
Programmi Nazionali FESR e FSE previsti in tutte le categorie di Regioni nei seguenti ambiti:		
Istruzione	OT10 e OT11	FSE e FESR, plurifondo
Occupazione	OT8 e OT11	FSE, monofondo
Inclusione	OT9 e OT11	FSE, monofondo
Città metropolitane		FSE e FESR, plurifondo
Governance, reti, progetti speciali e ass. tecn.	OT11	FSE e FESR, plurifondo
Programma YEI		FSE, monofondo
Programmi Nazionali/Multiregionali FESR e FSE previsti nelle Regioni in transizione e meno sviluppate nei seguenti ambiti:		
Ricerca e Innovazione		FESR e FSE, plurifondo
Imprese e Competitività		FESR, monofondo
Programmi Nazionali/Multiregionali FESR e FSE previsti per le sole Regioni meno sviluppate nei seguenti ambiti:		
Infrastrutture e reti		FESR, monofondo
Beni Culturali		FESR, monofondo
Legalità		FESR e FSE, plurifondo

14A06886

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2000/14/CE all'Organismo «Vericert S.r.l.», in Ravenna.

Con decreto del Direttore generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 7 luglio 2014;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di attuazione della direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Acquisito il certificato 208B, Rev. 00, del 28 marzo 2014 con il quale Accredia ha rilasciato alla società VERICERT srl l'accreditamento per tutte le macchine di cui all'art. 12 della direttiva 2000/14/CE: Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici, di cui all'Allegato VI, Procedura di verifica dell'esemplare unico, di cui all'Allegato VII e Procedura di garanzia di qualità totale, di cui all'Allegato VIII;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo Vericert srl, con sede legale in Via S. Cavina, 19 - 48123 Ravenna (RA), acquisita con prot. DVA-2014-0014964 del 20/05/2014, volta ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativamente agli allegati VI, VII e VIII.

L'Organismo VERICERT srl, con sede legale in Via S. Cavina, 19 - 48123 Ravenna (RA), è autorizzato ad effettuare valutazioni di conformità secondo quanto disposto dall'art.14 della Direttiva 2000/14/CE, allegati VI, VII e VIII, per tutte le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui all'art. 12 della stessa Direttiva.

L'autorizzazione ha validità fino al 27 marzo 2018 e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

14A06860

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2000/14/CE all'Organismo «Italcert S.r.l.», in Milano.

Con decreto del Direttore generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 22 luglio 2014;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di attuazione della Direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Acquisito il certificato 122B, Rev. 06, del 20 maggio 2014 con il quale Accredia ha rilasciato alla società ITALCERT S.r.l. l'accreditamento per le macchine di cui all'art. 12 della direttiva 2000/14/CE ed indicate con i numeri 3, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 53, 57 nell'allegato I, Parte A del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262: Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici, di cui all'Allegato VI;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo Italcert S.r.l., con sede legale in Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI), acquisita con prot. DVA-2014-0018404 del 12/06/2014, volta ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativamente all'allegato VI.

L'Organismo ITALCERT S.r.l., con sede legale in Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI), è autorizzato ad effettuare valutazioni di conformità secondo quanto disposto dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, allegato VI per le seguenti macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto:

- Montacarichi per materiali da cantiere (azionati da motore a combustione interna);
- Mezzi di compattazione (solo rulli vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibrocostipatori);
- Motocompressori;
- Martelli demolitori, tenuti a mano;
- Argano per cantieri (azionato da motore a combustione interna);
- Apripista (dozer);
- Dumper;
- Escavatori idraulici o a funi;
- Terne;
- Motolivellatrici;
- Centraline idrauliche;
- Compattatori di rifiuti, tipo a pala caricatrice con benna;
- Tosaerba;
- Tagliaerba (trimmer) elettrici/tagliabordi elettrici;
- Carrelli elevatori con carico a balzo;
- Pale caricatrici;
- Gru mobili;
- Motozappe;
- Vibrofinitrici (escluse le vibrofinitrici munite di rasiera ad alta compattazione);
- Gruppi elettrogeni;
- Gru a torre;
- Gruppi elettrogeni di saldatura.

L'autorizzazione ha validità fino al 26 luglio 2016 e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

14A06861

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 agosto 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3267
Yen	137,70
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,838
Corona danese	7,4553
Lira Sterlina	0,80030
Fiorino ungherese	313,50

Valuta	Cambio
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1863
Nuovo leu romeno	4,4108
Corona svedese	9,1532
Franco svizzero	1,2100
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1495
Kuna croata	7,6285
Rublo russo	48,0490
Lira turca	2,8966
Dollaro australiano	1,4248
Real brasiliano	3,0177
Dollaro canadese	1,4537
Yuan cinese	8,1624
Dollaro di Hong Kong	10,2822
Rupia indonesiana	15494,08
Shekel israeliano	4,6738
Rupia indiana	80,2952
Won sudcoreano	1351,30
Peso messicano	17,3944
Ringgit malese	4,1981
Dollaro neozelandese	1,5767
Peso filippino	58,251
Dollaro di Singapore	1,6555
Baht tailandese	42,395
Rand sudafricano	14,2172

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06973

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 agosto 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3200
Yen	137,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,833
Corona danese	7,4552
Lira Sterlina	0,79567
Fiorino ungherese	312,96

Valuta	Cambio
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1785
Nuovo leu romeno	4,3952
Corona svedese	9,1489
Franco svizzero	1,2087
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1515
Kuna croata	7,6308
Rublo russo	47,7272
Lira turca	2,8758
Dollaro australiano	1,4175
Real brasiliano	3,0069
Dollaro canadese	1,4457
Yuan cinese	8,1242
Dollaro di Hong Kong	10,2303
Rupia indonesiana	15462,78
Shekel israeliano	4,6722
Rupia indiana	79,9326
Won sudcoreano	1346,49
Peso messicano	17,3243
Ringgit malese	4,1746
Dollaro neozelandese	1,5787
Peso filippino	57,881
Dollaro di Singapore	1,6492
Baht tailandese	42,219
Rand sudafricano	14,1174

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06974

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 agosto 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3192
Yen	137,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,841
Corona danese	7,4547
Lira Sterlina	0,79605
Fiorino ungherese	313,16

Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1828
Nuovo leu romeno	4,4000
Corona svedese	9,1563
Franco svizzero	1,2086
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1460
Kuna croata	7,6270
Rublo russo	47,6840
Lira turca	2,8615
Dollaro australiano	1,4157
Real brasiliano	3,0136
Dollaro canadese	1,4465
Yuan cinese	8,1265
Dollaro di Hong Kong	10,2243
Rupia indonesiana	15432,59
Shekel israeliano	4,7141
Rupia indiana	79,8327
Won sudcoreano	1341,15
Peso messicano	17,2974
Ringgit malese	4,1650
Dollaro neozelandese	1,5830
Peso filippino	57,801
Dollaro di Singapore	1,6474
Baht tailandese	42,114
Rand sudafricano	14,0825

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06975

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 agosto 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3177
Yen	136,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,750
Corona danese	7,4539
Lira Sterlina	0,79400
Fiorino ungherese	312,55

Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1967
Nuovo leu romeno	4,3976
Corona svedese	9,1608
Franco svizzero	1,2068
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1555
Kuna croata	7,6308
Rublo russo	47,4986
Lira turca	2,8425
Dollaro australiano	1,4102
Real brasiliano	2,9722
Dollaro canadese	1,4372
Yuan cinese	8,0952
Dollaro di Hong Kong	10,2123
Rupia indonesiana	15389,55
Shekel israeliano	4,7071
Rupia indiana	79,6565
Won sudcoreano	1336,71
Peso messicano	17,2217
Ringgit malese	4,1459
Dollaro neozelandese	1,5735
Peso filippino	57,530
Dollaro di Singapore	1,6433
Baht tailandese	42,056
Rand sudafricano	14,0324

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06976

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 agosto 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3178
Yen	136,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,775
Corona danese	7,4519
Lira Sterlina	0,79450
Fiorino ungherese	313,91

Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2145
Nuovo leu romeno	4,4025
Corona svedese	9,1990
Franco svizzero	1,2060
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1525
Kuna croata	7,6318
Rublo russo	48,4470
Lira turca	2,8549
Dollaro australiano	1,4079
Real brasiliano	2,9732
Dollaro canadese	1,4290
Yuan cinese	8,0934
Dollaro di Hong Kong	10,2131
Rupia indonesiana	15439,93
Shekel israeliano	4,6909
Rupia indiana	79,8982
Won sudcoreano	1338,21
Peso messicano	17,2675
Ringgit malese	4,1610
Dollaro neozelandese	1,5717
Peso filippino	57,645
Dollaro di Singapore	1,6459
Baht tailandese	42,120
Rand sudafricano	14,0410

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06977

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 agosto 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3188
Yen	137,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,725
Corona danese	7,4520
Lira Sterlina	0,79530
Fiorino ungherese	315,02
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2171
Nuovo leu romeno	4,4065
Corona svedese	9,1658
Franco svizzero	1,2061
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1465
Kuna croata	7,6210
Rublo russo	48,7406
Lira turca	2,8506
Dollaro australiano	1,4123
Real brasiliano	2,9600
Dollaro canadese	1,4314
Yuan cinese	8,1018
Dollaro di Hong Kong	10,2208
Rupia indonesiana	15437,61
Shekel israeliano	4,7057
Rupia indiana	79,8100
Won sudcoreano	1337,97
Peso messicano	17,2664
Ringgit malese	4,1648
Dollaro neozelandese	1,5752
Peso filippino	57,583
Dollaro di Singapore	1,6456
Baht tailandese	42,141
Rand sudafricano	14,0190

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06978

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-209) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.